

N. 00681/2012 REG.PROV.COLL.

N. 00839/2011 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna**

**(Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 839 del 2011, proposto da: XXXXX, per XXXXX, rappresentati e difesi dagli avv. Maddalena Giovanna Boe e Riccardo Caboni, con domicilio eletto presso quest'ultimo, in Cagliari, via Tuveri N.84;

*contro*

Comune di Sassari, rappresentato e difeso dagli avv. Giuseppina Soddu, Simonetta Pagliazzo e Maria Ida Rinaldi, con domicilio eletto presso Raffaele Di Tucci in Cagliari, via Tuveri N.47; Comune di Sassari Assessorato Politiche Sociali Servizi Sociali e Pari Opportunita; Ministero dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, Direzione Didattica X Circolo Sassari, Ufficio Scolastico Regionale della Sardegna, Ufficio Scolastico Provinciale di Sassari, rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliata per

legge in Cagliari, via Dante N.23;

*per l'annullamento*

- dei provvedimenti, non conosciuti o impliciti e mai comunicati, dell'Amministrazione Scolastica con i quali sono state revocate le ore di assistenza specialista originariamente richieste ed assegnate alla minore XXXXX, per il corrente anno scolastico;
- della nota prot. n. 102781 del 05.10.2011 a firma del Dirigente del Comune di Sassari- Settore Politiche Sociali e Pari Opportunità;
- di ogni altro atto comunque connesso, presupposto e consequenziale al provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intime;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 il Pres. Aldo Ravalli e uditi gli avv.ti Riccardo Caboni, per la parte ricorrente, Maria Ida Rinaldi per il Comune di Sassari e l'avv. dello Stato Lucia Salis per le Amministrazioni Statali;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

## FATTO

La minore XXXXX è portatrice di handicap in situazione di gravità ai sensi della L. n. 104 del 1992.

Conseguentemente, la scuola, sulla scorta delle richieste del Consiglio di Classe e dell'equipe psicopedagogica, in sede di formazione del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.), ha

proposto, per l'anno scolastico 2011/2012, oltre all'insegnante di sostegno, l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale, prevista dall'art. 13, comma 3, L. n. 104 del 1992, per almeno 15 ore settimanali.

La predetta minore ha subito interruzioni dell'assistenza specialistica e, comunque, le sono state, da ultimo, assegnate solo n. 8 ore a tale titolo.

Da ciò l'odierno ricorso, proposto da XXXXX - esercenti la potestà genitoriale sulla figlia, minore, - con il quale si chiede, previa sospensione dell'efficacia, l'annullamento dei provvedimenti meglio indicati in epigrafe, oltre all'accertamento del diritto della minore alle ore di assistenza specialistica spettanti, con condanna al risarcimento dei danni. A sostegno della domanda, si prospettano vizi di violazione di legge ed eccesso di potere.

Si è costituita in giudizio l'Amministrazione Scolastica intimata, che ha depositato memoria con cui si è opposta all'accoglimento del ricorso e in cui ha eccepito il difetto di legittimazione passiva.

Il Comune di Sassari, nella memoria del 28 ottobre 2011 ha sostenuto l'infondatezza della pretesa di parte ricorrente.

Con ordinanza n. 456 del 16 novembre 2011, è stata riscontrata la sopravvenuta carenza di interesse alla misura cautelare per effetto dell'intervenuto soddisfacimento della pretesa fatta valere.

## DIRITTO

Il Collegio deve, innanzi tutto, precisare che dagli atti versati in giudizio appare certo che alla minore, come in epigrafe individuata, spetti, oltre al supporto dell'insegnante di sostegno con rapporto 1/1, anche l'assistenza educativa prevista dall'art. 13, L. n. 104 del 1992.

L'art. 13, comma 3, L. n. 104 del 1992 distingue tra il sostegno educativo-didattico, assicurato da insegnanti specializzati inquadrati nei ruoli del Ministero della Pubblica Istruzione, e l'assistenza materiale tesa a sviluppare l'autonomia e la comunicazione, fornita da personale non docente messo a disposizione dai Comuni. Si tratta della c.d. assistenza "ad personam" che – pur costituendo un diritto fondamentale riconosciuto a favore dei soggetti in difficoltà per la piena esplicazione del diritto allo studio – non consiste nell'erogazione di prestazioni educative bensì esclusivamente di tipo assistenziale (T.A.R. Brescia, 4 febbraio 2010, n. 581). Ciò comporta la fondatezza dell'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall'Avvocatura dello Stato per l'Amministrazione Scolastica, che ha compiti di mera attuazione del provvedimento di assegnazione disposto, nel caso, dal Comune. Il Ministero e l'Amministrazione Scolastica vanno, pertanto, estromesse dal giudizio.

Va, poi, rammentato che l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione prevista dal citato art. 13, si sostanzia nell'aiuto personale di cui l'alunno ha bisogno per soddisfare tutte le esigenze di ordine materiale che insorgono durante la sua permanenza a scuola, al fine di assicurargli la possibilità di frequentarla. L'assistenza in parola, pertanto, configurandosi quale strumento necessario per la tutela del diritto all'educazione, istruzione ed alla salute e risultando funzionale allo sviluppo della personalità dell'individuo all'interno delle formazioni sociali, costituisce oggetto di uno specifico dovere in capo allo Stato, chiamato a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che possono impedire il pieno sviluppo della persona umana (artt. 3, 32, 34 e 38 Cost.). Tutto ciò deve essere garantito in via sostanziale, attraverso interventi

adeguati al tipo ed alla gravità dell'handicap.

E' appena il caso di rammentare che, secondo quanto dispone l'art. 38, comma 3, Cost. («Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale»), il diritto del disabile all'istruzione si configura come un "diritto fondamentale", che va assicurato mediante "misure di integrazione e sostegno idonee a garantire ai portatori di handicap la frequenza degli istituti di istruzione" (sent. Corte Cost., n. 219/1987, cit.). Il che, costituisce obbligo, ugualmente fondamentale, per lo Stato, giusta la previsione dell'art. 38, comma 4, Cost., secondo cui «Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato».

Alla luce di quanto precede, deve essere affermato il principio secondo cui l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione, al pari dell'assegnazione delle ore di sostegno, costituisce diritto fondamentale che va comunque assicurato all'alunno disabile.

Va, peraltro, evidenziato che il Comune, nella memoria del 19 maggio 2012, ha rappresentato fatti significativi in ordine al riconoscimento del diritto di cui trattasi. D'altra parte, non si può dare atto della cessata materia del contendere, mancando una certezza reale dell'effetto.

Quanto alla colpa dell'intimata Amministrazione nel disporre l'avversata decurtazione delle ore di assistenza, è qui sufficiente rilevare che tale elemento soggettivo è comunque presente, ex se, ogniqualvolta vi sia violazione di diritti fondamentali tutelati da norme di rango costituzionale.

Ciò precisato in ordine all'illegittimità dell'impugnato provvedimento e alla colpa nell'emanarlo, il Collegio ritiene di dover seguire, ai fini risarcitori, l'orientamento che riconosce

il diritto al ristoro del danno non patrimoniale ex art. 2059 cod. civ., qualificabile nella fattispecie come danno esistenziale, in presenza di lesioni ai valori della persona umana garantiti o protetti dalla Carta Costituzionale (Corte Cass., sez. III, 30 aprile 2009, n. 10120 e sez. I, 19 maggio 2010, n. 12318), ovvero ai diritti costituzionalmente inviolabili (Corte Cass., SS.UU., 19 agosto 2009, n. 18356).

Il danno è individuabile negli effetti che la subita diminuzione, seppur temporanea, delle ore di assistenza provoca sulla personalità della minore, privata del supporto necessario a garantire la piena soddisfazione dei bisogni di cura, istruzione e partecipazione a fasi di vita “normale”.

Il danno può essere quantificato, in via equitativa, in una misura pari a € 800,00 per ogni mese (con riduzione proporzionale per la frazione) di mancata assistenza per l'autonomia e la comunicazione, da parte dell'Amministrazione comunale nel numero di ore spettanti (18 ore settimanali).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto: estromette dal giudizio l'Amministrazione Scolastica compensando, rispetto ad essa, le spese; lo accoglie e, per l'effetto, accertato il diritto, ordina che alla minore, XXXXX, venga assegnato l'assistente educativo per il resto delle ore spettanti; accoglie, altresì, la domanda risarcitoria e, per l'effetto, condanna il Comune di Sassari a pagare, alla parte ricorrente,

la somma di € 800,00 (ottocento/00), a titolo di danno esistenziale, per ogni mese di ritardo e frazione in proporzione;

condanna la medesima Amministrazione al pagamento di spese ed onorari di giudizio, in favore della parte ricorrente, liquidandole forfetariamente in complessivi € 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre a IVA ,CPA e restituzione di quanto pagato a titolo di contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella udienza pubblica del giorno 20 giugno 2012 con l'intervento dei magistrati:

Aldo Ravalli, Presidente, Estensore

Marco Lensi, Consigliere

Grazia Flaim, Consigliere

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 06/07/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)